

# Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

## ORDINANZA

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>26</b>	<b>20-04-2020</b>

<b>OGGETTO:</b>	MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI PRIVATI PER IL DECORO, PER L'IGIENE, PER LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA
-----------------	---

**Oggetto : Manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili privati per il decoro, per l'igiene, per la sanità pubblica e la sicurezza**

**II SINDACO**

**PREMESSO:**

§ che in base alla vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali di cui al Testo unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono previste competenze sindacali in materia di sanità ed igiene pubblica;

§ che è stato segnalato più volte a questa Amministrazione Comunale, da parte di cittadini oltre che dalla locale Polizia Municipale, lo stato di incuria, degrado e/o abbandono in cui versano aree incolte, giardini, cortili, depositi all'aperto e/o edifici abitati e non abitati nell'ambito del Territorio urbanizzato e rurale del Comune di Santa Maria a vico;

§ che la situazione sopra descritta è caratterizzata da aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, invase da erbacce ed arbusti, occupate da materiali allo stato di abbandono;

§ che tali aree, unitamente ai diversi andamenti stagionali, costituiscono habitat ideale per la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti, favorendone la rapida diffusione;

§ che la proliferazione, su questi spazi, di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti, favoriti dallo sviluppo, al loro interno, di una folta vegetazione spontanea, costituisce grave nocumento per la situazione igienico-sanitaria del paese;

§ che lo stato di abbandono delle sopra citate superfici causa degrado e pregiudizio per il decoro urbano del paese anche tenuto conto della vocazione turistica del Comune di Santa Maria a Vico;

## VISTI

§ l'art. 155 commi 1 e 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente che stabilisce "*I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di abitabilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza ambientale assicurando tutti i necessari interventi di manutenzione. Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità, decoro, igiene e di sicurezza ambientale sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità o l'igiene pubblica, si applicano le disposizioni vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia e sanitaria*";

§ l'art. 172 comma 1 del Regolamento Edilizio Comunale vigente che stabilisce "*Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di arredo e di decoro urbano*";

§ l'art. 172 comma 3 del Regolamento Edilizio Comunale vigente che stabilisce "*Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possano determinare grave situazione igienico-sanitaria e ambientale, devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfezione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione*";

§ l'art. 10 del Regolamento di Polizia Rurale vigente che stabilisce: "*Tutti i proprietari o conduttori dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Santa Maria a Vico, dovranno provvedere a:*

1. *Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni della visibilità sulla strada confinante fino ad un'altezza di metri 4,50 dal suolo.*
2. *Tagliare i rami delle piante radicate sui fondi privati e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.*
3. *Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.*
4. *Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.*
5. *Provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o nocivi.*
6. *Devono, inoltre, mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque*".

§ l'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "*I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le*

*siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;*

**DATO ATTO CHE:**

§ i terreni incolti, recintati e no, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, in quanto tale condizione dei luoghi può risultare nociva a causa della crescita incontrollata di erbe e piante allergizzanti, nonché favorire il proliferare di animali pungenti e mordaci e roditori

§ in un paese come Santa Maria a Vico è fondamentale mantenere in ordine ed in stato decoroso ed in sicurezza le proprietà private prospicienti le pubbliche vie;

**CONSIDERATO CHE:**

· con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, le cui prescrizioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale, sono state disposte le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.*

· lo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pone come obiettivo di carattere principale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e – più in generale, per ridurre ogni occasione di possibile contagio – di vietare ogni spostamento, che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità”.

**RAVVISATO CHE** la manutenzione dei fondi privati da parte dei proprietari/conduttori mediante sfalcio delle erbe infestanti e della piantumazione in generale, rappresenta una criticità per effetto dell'avvicinarsi del periodo estivo, per cui si configura la situazione di necessità di cui al prima citato Decreto;

**VISTO** il T.E.U.L. n. 267/2000 art. 50;

**VISTO** il D. Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni

Per le motivazioni espresse in premessa

**ORDINA**

Con decorrenza immediata,

§ ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;

§ ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di aree verdi in genere incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, ecc dismesse;

§ agli amministratori degli stabili con annesse aree di pertinenza destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;

§ ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di immobili con o senza recinzione;

§ ai responsabili dei cantieri edili;

§ ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di aree a verde in genere in edificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;

§ ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di aree verdi in genere;

§ ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di lotti urbanizzati e non edificati;

di procedere alla periodica manutenzione dei siti suddetti mediante i seguenti interventi:

1. Sfalciando periodico della vegetazione fino ad un'altezza di metri 4,50 dal suolo e mantenimento della stessa in condizioni di decoro e salubrità al fine oltretutto di non restringere o danneggiare la strada ed abbiano, in ogni caso, un impatto estetico compatibile con il normale decoro urbano. Tale operazione dovrà comunque essere fatta con regolarità;

2. Taglio dei rami delle piante radicate sui fondi privati e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e

funzionalità della strada e di altre vie di comunicazione (infrastrutture ferroviarie);

3. Rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
5. Sgombero dei fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
6. Rimozione e smaltimento, in conformità alla normativa vigente, di eventuali rifiuti presenti sul terreno o sistemazione con eventuale ricovero all'interno di locali di proprietà dei materiali temporaneamente non utilizzati;
7. Sistemazione dei materiali abbandonati sui fondi privati;
8. Pulizia delle aree comuni dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private, e, ove necessario, procedere all'installazione di una recinzione atta ad evitare l'abbandono di rifiuti;
9. Mantenimento in perfetto stato di pulizia e di cura dei vasi, fioriere private poste sul suolo pubblico;
10. Manutenzione delle facciate esterne degli immobili al fine di evitare la presenza di vegetazione spontanea e garantire il decoro e l'immagine dello stesso, nonché lo stato di conservazione delle strutture edili a tutela della pubblica e privata incolumità;
11. Pulire e mantenere gli immobili disabitati, cantieri edili, opifici e installare, ove necessario, specifici accorgimenti tecnici quali griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di volatili, roditori e animali in genere al fine di garantire e preservare la salute pubblica.

### **DÀ ATTO**

che lo spostamento dal proprio domicilio, qualora necessario per dare esecuzione alla presente ordinanza, costituisce *situazione di necessità* tale da giustificare lo spostamento se effettuato nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e divieto di assembramento impartite dallo Stato.

### **DISPONE**

La trasmissione in copia della presente ordinanza, per quanto di competenza e vigilanza

- Alla Prefettura di Caserta
- Al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
- Alla Polizia Provinciale
- Alla Polizia Municipale del Comune di Santa Maria a Vico
- Al Comando Carabinieri di Santa Maria a Vico
- All'Ufficio Tecnico - Area Lavori Pubblici e manutenzioni del Comune di Santa Maria a Vico
- All'Ufficio Tecnico - Area Urbanistica, ambiente e Cimiteri del Comune di Santa Maria a Vico
- Al Servizio Igiene Pubblica dell'ASL CE
- Al Servizio Veterinario dell'ASL CE
- All'ARPAC di Caserta

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 60 giorni e sul sito internet del Comune, anche in sostituzione della comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., e su tutto il territorio comunale, per estratto, mediante l'affissione di specifici manifesti informativi.

### **INFORMA**

Che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà ai sensi 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m. ed int. all'applicazione di una

sanzione pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 450,00.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg, dalla contestazione immediata della violazione ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere, da parte dei responsabili, al ripristino dello stato dei luoghi con le sopra elencate modalità, entro 30gg. dalla contestazione dell'illecito.

Decorso infruttuosamente tale termine sarà dato corso all'esecuzione dei lavori direttamente da parte del Comune ed al recupero delle somme dallo stesso anticipate in danno dei soggetti obbligati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data di notifica.

#### **DA' MANDATO**

alle forze dell'ordine per la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Santa Maria a Vico, 20.04.2020

**IL SINDACO**

*F.to. Andrea Pirozzi*

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**